

SCHEMA CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RIABILITAZIONE

(Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26)

Progetto BA 4.4.8.1.c "Inserimento lavorativo di persone in stato di svantaggio sociale e /o economico " – PN Metro Plus e città Medie Sud 2021/2027

Tra

➤ Il Soggetto Promotore (denominazione/ragione sociale) _____ con sede legale in _____
Partita Iva /Codice Fiscale _____ E-mail _____ @ _____ PEC _____
_____ @ _____ rappresentato/a da _____ in qualità _____ di _____

E

➤ Il Soggetto Ospitante (denominazione/ragione sociale) _____ con sede legale in _____
Partita Iva /Codice Fiscale _____ E-mail _____ @ _____ PEC _____
_____ @ _____ rappresentato/a da _____ in qualità _____ di _____

Premesso che:

- la Regione Puglia, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale, promuove il tirocinio extracurricolare quale misura formativa di politica attiva finalizzata a favorire l'arricchimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze professionali, nonché l'inserimento o il reinserimento lavorativo. Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro;
- lo specifico tirocinio di inclusione sociale è altresì finalizzato all'autonomia, alla riabilitazione e all'inclusione socio-lavorativa delle persone prese in carico da un servizio sociale e/o sanitario pubblico competente;
- le persone inserite in percorsi di tirocinio di inclusione sociale devono essere già prese in carico dal servizio pubblico istituzionalmente competente, ove per presa in carico si intende "la funzione esercitata dal servizio sociale professionale e sanitario in favore di un persona o di un nucleo familiare in risposta a bisogni complessi, che richiedono interventi personalizzati di valutazione, consulenza, orientamento, attivazione di prestazioni sociali, nonché attivazione di interventi in rete con altre risorse e servizi pubblici e privati del territorio";
- il servizio pubblico istituzionalmente competente, qualora diverso dal Soggetto Promotore, anche per il tramite del tutor/case manager, individua e segnala al Soggetto Promotore la persona o le persone, già in proprio carico, per l'attivazione di tirocini per l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione;
- il tirocinio è svolto in coerenza con gli obiettivi di inclusione sociale, autonomia e riabilitazione previsti nel Piano formativo personalizzato (d'ora innanzi PFP) e nel percorso di presa in carico, e, attese le sue specifiche finalità, può essere attivato anche per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi;
- i tirocinanti non possono essere utilizzati per far fronte ai periodi di più intensa attività aziendale o stagionale, per ricoprire in autonomia ruoli o posizioni essenziali per il funzionamento

dell'organizzazione aziendale del soggetto ospitante, oppure per la sostituzione di lavoratori assenti per malattia, infortunio, maternità, ferie;

- il tirocinio non può essere attivato a favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate per attività riservate alla professione;
- il medesimo soggetto non può fungere da Soggetto Ospitante e Soggetto Promotore rispetto allo stesso tirocinio;

Visto lo specifico Accordo in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome sottoscritto il 22 gennaio 2015, recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione", così come aggiornato dal successivo Accordo del 25 maggio 2017 (par. 7); Vista la regolamentazione regionale vigente di cui alla Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26 (d'ora innanzi L.R. 26/2023); Dato atto che i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto stabilito dalla presente Convenzione, dalla L.R. 26/2023 e dalle sopra richiamate Linee guida del 22 gennaio 2015; Dato atto, altresì, che la presente convenzione, il cui schema è stato approvato con A.D. n. _____ del ____/03/2024, è stipulata ai sensi dell'art. 7 della sopra richiamata L.R. 26/2023 e delle Linee guida del 22 gennaio 2015;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1 – Oggetto della Convenzione 1.

Il Soggetto Ospitante, su proposta del Soggetto Promotore, per tutta la durata della presente Convenzione si impegna ad accogliere presso le sue strutture tirocinanti, già presi in carico dai servizi sociali professionali e/o sanitari competenti, inseriti in un percorso progettuale di autonomia, riabilitazione e inclusione sociale.

Art. 2 – Modalità di attivazione del tirocinio

1. Il tirocini di inclusione sociale sono svolti sulla base della presente Convenzione stipulata tra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante, nel rispetto delle regole, delle condizioni e dei limiti previsti dalla presente convenzione e dalla disciplina nazionale e regionale vigente in materia.
2. Al momento dell'attivazione del singolo tirocinio il soggetto beneficiario deve essere già in carico ad un servizio pubblico competente, il quale attesta che l'inserimento in un contesto lavorativo mediante il tirocinio costituisce parte integrante del percorso di presa in carico e può contribuire al raggiungimento degli obiettivi di autonomia, riabilitazione ed inclusione socio-lavorativa.
3. Alla Convenzione è allegato, per ciascun tirocinio, uno specifico Progetto Formativo personalizzato (d'ora innanzi, PFP), che costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione, concordato fra Soggetto Promotore e Soggetto Ospitante, e sottoscritto anche dal tirocinante. Nell'ambito del PFP sono indicati gli obiettivi e le competenze da acquisire in riferimento agli obiettivi di inclusione sociale, autonomia della persona e riabilitazione, nonché le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio.
4. La durata e l'impegno orario settimanale deve essere definita nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 3 della disciplina regionale vigente e dettagliatamente indicati nel PFP. L'impegno orario giornaliero è collocato ordinariamente in fascia diurna, salvo il caso in cui la tipologia di attività e la specifica organizzazione del lavoro del soggetto ospitante non ne giustifichi l'attività formativa anche in fascia serale. È vietata l'attività in fascia oraria notturna e nei giorni festivi.
5. E' ammessa la ripetizione presso lo stesso Soggetto Ospitante, previa attestazione da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona, a condizione che la ripetizione risulti necessaria al buon esito del percorso di autonomia, riabilitazione e di inclusione socio-lavorativa.

Art. 3 – Obblighi del Soggetto Promotore

1. Il Soggetto Promotore, in qualità di garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità formative di autonomia, riabilitazione e inclusione sociale, e del rispetto della normativa regionale in materia di tirocini e degli obblighi previsti dalla Convenzione, si impegna, anche per il tramite del tutor individuato, a:

- favorire l'attivazione del tirocinio supportando il Soggetto Ospitante e il tirocinante, oltre che nella fase di avvio, nella gestione delle procedure amministrative, fornendo altresì informazioni sulla disciplina applicabile al tirocinio a cui le parti dovranno attenersi;
- verificare, anche tramite dichiarazione sostitutiva, il possesso, da parte del Soggetto Ospitante, dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. da a) ad f), della L.R. 26/2023, nonché delle altre condizioni previste per l'attivazione;
- designare un tutor per ogni tirocinante, in qualità di responsabile didattico-organizzativo, che può seguire fino ad massimo di venti tirocinanti contemporaneamente, con il compito di collaborare con i tutor del Soggetto Ospitante, ed assistere e supportare il tirocinante durante tutta l'esperienza formativa a garanzia della verifica del raggiungimento degli obiettivi di autonomia, riabilitazione e inclusione sociale definiti nel PFP;
- predisporre, in collaborazione con il tutor del Soggetto Ospitante e del Soggetto Promotore (qualora diverso), il PFP, il Dossier individuale e l'Attestazione finale;
- promuovere il buon andamento del percorso di tirocinio attraverso una costante azione di presidio e monitoraggio, anche mediante incontri periodici con il tirocinante e con il tutor del Soggetto Ospitante;
- segnalare al Soggetto Ospitante l'eventuale mancato rispetto degli obiettivi del PFP e delle modalità attuative del tirocinio, nonché ai competenti servizi ispettivi i casi in cui vi siano fondati motivi per ritenere che il tirocinante venga adibito ad attività non previste dal PFP o comunque svolga attività riconducibile ad un rapporto di lavoro;
- trasmettere agli organi ispettivi territorialmente competenti copia della convenzione e di ciascun progetto formativo personalizzato, nonché la comunicazione della eventuale proroga o rinnovo del tirocinio, comprensiva della integrazione del PFP.
- rimborsare al soggetto ospitante le spese sostenute per la sottoscrizione della convenzione (imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del DPR 642/1972, se dovuta), per l'attivazione di polizze assicurative (RCT e INAIL) e per la sicurezza (presidi antinfortunistici, abbigliamento da lavoro specifico, ecc.) fino ad un massimo di €.300,00, per ciascun tirocinio ai sensi dell'art. 9 dell' *Avviso di manifestazione di interesse*

Art. 4 – Obblighi del Soggetto Ospitante

1. Il Soggetto Ospitante dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 5, comma 1, lett. da a) ad f), della Legge regionale 10 novembre 2023, n. 26, e di essere consapevole che la perdita dei suddetti requisiti determina la interruzione del tirocinio, fatti salvi gli effetti pregressi.
2. Il Soggetto Ospitante, anche per il tramite del tutor designato, si impegna a:
 - stipulare la convenzione con il Soggetto Promotore, collaborando con gli stessi nella definizione del PFP; designare un tutor con funzione di accompagnamento e supervisione del tirocinante sul luogo di lavoro, individuandolo tra i propri lavoratori in possesso di competenze professionali adeguate e coerenti con il PFP. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante individua un sostituto dotato di requisiti analoghi;
 - osservare la disciplina regionale vigente in materia applicabile ai tirocini di inclusione sociale e, laddove dovuta ed a suo carico, corrispondere al tirocinante l'indennità minima di partecipazione nella misura fissata dalla legge e indicata nel PFP;
 - effettuare le comunicazioni obbligatorie telematiche relative all'attivazione, proroga, cessazione anticipata ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio, nei termini e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente, nonché le eventuali comunicazioni riguardanti eventi che comportano la sospensione del tirocinio ai sensi dell'art. 3, comma 11, della L.R. 26/2023 (es. maternità, infortuni, malattia, etc.), dandone contestualmente notizia al Soggetto Promotore;
 - comunicare tempestivamente, al Soggetto Promotore, ogni eventuale variazione intercorsa, attinente e successiva alla sottoscrizione della presente convenzione, ivi incluse le eventuali variazioni al PFP originariamente definito (cambiamento sede del tirocinio, variazioni orario, sostituzione tutor, etc);
 - garantire al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio e ogni volta che si renda necessario, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del d.lgs. n.81/2008;

- mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature, strumentazioni, equipaggiamenti idonei e necessari per la partecipazione alle attività assegnate;
- garantire il monitoraggio dello stato di avanzamento del percorso formativo di autonomia, riabilitazione e inclusione sociale del tirocinante attraverso modalità di verifica in itinere e a conclusione dell'intero processo;
- garantire la tracciabilità della documentazione e l'attestazione dell'attività svolta dal tirocinante.
- assicurare la realizzazione del percorso di tirocinio secondo quanto previsto dal PFP;
- collaborare con il Soggetto Promotore nelle attività di monitoraggio e verifica sull'andamento del tirocinio, nonché alla stesura del Dossier individuale del tirocinante e al rilascio dell'Attestazione finale.

Art. 5 – Diritti e doveri del tirocinante

1. Il tirocinante è tenuto a:
 - svolgere le attività previste dal PFP, seguendo le indicazioni dei tutor;
 - osservare gli orari e le regole di comportamento concordati;
 - rispettare l'ambiente di lavoro e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
 - mantenere la necessaria riservatezza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, su dati e informazioni acquisite relative a procedimenti amministrativi e/o a processi produttivi.
 - partecipare agli incontri concordati con i tutor del Soggetto Promotore e del Soggetto Ospitante per monitorare l'attuazione del progetto formativo;
2. Il tirocinante ha diritto a percepire l'indennità mensile di partecipazione nella misura stabilita nel PFP, determinata nel rispetto del limite minimo fissato dall'art. 10 della L.R. 26/2023, fatta salva ogni specifica previsione per l'indennità da corrispondere ai tirocinanti percettori di qualsiasi forma di sostegno al reddito.
3. Al termine del tirocinio, sulla base del PFP e del Dossier individuale, è rilasciata al tirocinante un'Attestazione finale delle attività svolte e delle competenze acquisite.

Art. 6 – Garanzie assicurative

1. Ogni tirocinante è assicurato:
 - presso l'INAIL contro gli infortuni sul lavoro;
 - presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi;
2. Le coperture assicurative sono a carico del soggetto ospitante e devono essere indicate nel PFP e comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda o amministrazione pubblica rientranti nel PFP.

Art. 7 – Indennità

1. Il Soggetto Promotore corrisponde al tirocinante, laddove dovuta, un'indennità per la partecipazione al tirocinio il cui importo minimo mensile, al lordo delle ritenute di legge, non può essere inferiore alla misura prevista dall'art. 10 della L.R. 26/2023 e indicata nel PFP. La suddetta indennità, che costituisce un sostegno di natura economica finalizzato all'inclusione sociale, potrà essere determinata in misura proporzionale al numero di ore di impegno.
2. Nell'ipotesi di sospensione del tirocinio non sussiste l'obbligo di corresponsione dell'indennità di partecipazione durante tale periodo.

Art. 8 – Sospensione e interruzione del tirocinio

1. Il tirocinio è sospeso in caso di maternità, infortunio o malattia di lunga durata del tirocinante, qualora i relativi eventi si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari.
2. Il tirocinio può essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno quindici giorni solari consecutivi preventivamente indicati nel PFP, ovvero negli altri casi di oggettiva e documentata impossibilità delle parti di garantire lo svolgimento dell'attività formativa per almeno quindici giorni solari consecutivi.

3. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio e non dà diritto all'indennità di partecipazione di cui al precedente art. 7.
4. Il tirocinio può essere interrotto dal tirocinante in qualsiasi momento dandone motivata comunicazione scritta ai rispettivi tutor del Soggetto Promotore ed Ospitante.
5. Il tirocinio può essere interrotto dal Soggetto Ospitante o dal Soggetto Promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, in caso di perdita dei requisiti di cui all'art. 5 della L.R. 26/2023, ovvero in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi e di inclusione sociale previsti nel PFP.

Art. 9 – Trattamento dati personali - privacy

1. Le Parti come sopra rappresentate si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di tutte le attività riconducibili alla presente convenzione ed ai rispettivi Progetti formativi personalizzati (PFP) sottoscritti, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e dal vigente D.Lgs. 196/03.
2. Titolari del trattamento sono rispettivamente il Soggetto Ospitante e il Soggetto Promotore.

Art. 10 – Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal _____ al _____, nel rispetto del limite di tempo di cui all'art. 7 della disciplina regionale vigente (ventiquattro mesi).
2. Gli impegni assunti dalle parti con la presente convenzione permangono fino alla data di conclusione dei tirocini attivati e delle loro eventuali successive proroghe o rinnovo.

Art. 11 – Disposizioni finali e rinvio

1. Le parti sono consapevoli che, in caso di violazione dei caratteri principali dell'istituto, si applicano le sanzioni previste dagli artt. 13 e 14 della disciplina regionale vigente in materia, nonché le sanzioni già previste per omissione o ritardata trasmissione delle comunicazioni obbligatorie telematiche e per mancata corresponsione dell'indennità di partecipazione.
2. Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione regionale e nazionale vigente in materia, nonché alle Linee guida di cui all'Accordo sottoscritto in Conferenza Stato, Regioni e Province autonome il 22 gennaio 2015.

(Luogo) _____, (data) _____

(Firma per il Soggetto Promotore)

(Firma per il Soggetto Ospitante)
